

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Tutte le prestazioni dell'Autorimessa Comunale, la quale fornisce un servizio di custodia, sono effettuate secondo le norme del presente regolamento al quale gli Utenti dovranno attenersi, anche per evitare pericoli a persone e cose. Sono ammessi al posteggio in autorimessa solo vetture e motocicli.

ART. 2

Per Utenti dell'Autorimessa si intendono:

- Utenti **con abbonamento per residenti**, ai quali viene garantita la custodia del mezzo in forma continuativa;
- Utenti **con abbonamento di transito**, ai quali viene garantita la custodia del mezzo per il periodo e fascia oraria convenuti;
- Utenti in **transito**, che usufruiscono del servizio in forma saltuaria.

ART. 3

È vietato agli Utenti:

- indugiare senza necessità nelle sale con motore acceso;
- ricoverare nella sala -1 autoveicoli alimentati con combustibili a pressione o gassosi;
- fumare nelle sale di custodia;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento e il funzionamento dei servizi;
- tenere sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nell'automezzo o nell'armadietto, fatta eccezione per il solo serbatoio fisso, ermeticamente chiuso;
- effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno dell'autorimessa;
- usare i fari abbaglianti nell'interno dell'Autorimessa;
- sostare con l'automezzo lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe o sulla terrazza d'arrivo e sugli stalli riservati;
- effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno dell'Autorimessa;
- scaricare sul pavimento acqua, olio o ogni altra cosa che possa imbrattare;
- applicare sui muri chiodi, mensole, scaffali tappezzerie e tende di qualunque genere, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte della Direzione;
- installare prese di corrente e usare lampade portatili, comunque alimentate all'impianto elettrico dell'Autorimessa;
- eseguire qualunque lavoro di riparazione dell'automezzo, nelle sale di posteggio o nei locali di accesso alle stesse;
- intrattenersi nelle sale di custodia oltre il tempo necessario per le operazioni di posteggio del proprio automezzo. In particolare è vietato trascorrervi la notte;
- ricoverare automezzi che presentino perdite di carburante o di olio.

ART. 4

Gli Utenti sono tenuti a:

- seguire il senso di circolazione indicato nelle segnalazioni e tenere velocità non superiori al passo d'uomo;
- ricoverare il mezzo nella sala assegnata, rispettando scrupolosamente l'indicazione della posizione del parcheggio indicata dal personale di sala addetto di volta in volta;
- assolvere tempestivamente gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6.

La Direzione dell'Autorimessa Comunale proporrà all'Amministrazione la revoca dell'abbonamento e/o la facoltà di transito agli Utenti che non si attengano ai comportamenti di cui al presente o al precedente articolo.

ART. 5

Il posteggio della vettura deve essere effettuato dall'Utente, salvo diverse disposizioni della Direzione dell'Autorimessa.

Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.

Il personale di custodia delle sale, qualora ciò sia richiesto, presterà il proprio aiuto a tali operazioni, sempre però sotto la diretta responsabilità dell'Utente. **In caso di incidente l'Utente dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione.**

Qualunque spostamento della vettura, effettuato prima della predetta comunicazione, solleva l'Autorimessa da ogni responsabilità in ordine ai danni.

In caso di danni dovuti ad urto, collisioni, incidenti, investimenti, provocati dagli Utenti all'interno dell'Autorimessa, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'Utente che lo ha causato.

Al riguardo delle circostanze, la direzione dell'Autorimessa si curerà, se richiesto, di fornire, gli elementi di prova in suo possesso.

La Direzione dell'Autorimessa risponde esclusivamente dell'autovettura ricevuta in custodia e non di accessori (ivi compresi autoradio estraibili) o altre cose mobili lasciate in vettura.

Qualunque spostamento dell'autovettura, per lavori di riparazioni, manutenzione o

controllo, verrà fatto direttamente dall'Utente, o da persona incaricata, tramite consegna della tessera di abbonamento o del corrispondente documento di transito. L'Utente in transito, o il suo incaricato, dovrà comunque regolare la propria posizione nei riguardi dell'Autorimessa, all'atto del ritiro dell'autovettura, e prima del suo avvio alle lavorazioni, con esclusione di qualsiasi spettanza dovuta per questi.

ART. 6

Gli Utenti sono tenuti a custodire con ogni cura le tessere ed i documenti di ingresso, restando responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione, o dall'uso abusivo di esse.

In caso di loro smarrimento, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Direzione dell'Autorimessa, che provvederà all'annullamento del documento smarrito e alla sua sostituzione.

TITOLO II

UTENTI IN TRANSITO

ART. 1

L'Utente in transito riceverà dall'addetto alla porta di entrata l'indicazione del piano ove parcheggiare.

Per accedere al garage dovrà preventivamente ritirare il ticket di ingresso dall'apposita colonnina installata in corrispondenza del varco di ingresso.

Giunto alla sala assegnata l'Utente parcheggerà la vettura secondo le indicazioni fornitegli dal custode.

Per poter ritirare l'autovettura l'Utente in transito dovrà:

- presentarsi alla cassa, esibendo il ticket di ingresso, per il pagamento di quanto dovuto. **Gli Utenti che intendono richiedere fattura dovranno farne richiesta all'ufficio cassa all'atto del pagamento.** Il ticket di ingresso sarà quindi abilitato dal cassiere per l'uscita.
- Esibire al personale di sala il ticket di ingresso e relativa ricevuta di pagamento.
- Avvicinare il ticket all'apposito lettore della colonnina posta in corrispondenza del varco di uscita.

Con la presentazione del ticket di ingresso la Direzione rimane sollevata da qualsiasi indagine circa l'identità dell'avente diritto al ritiro dell'autovettura.

TITOLO III

ABBONAMENTI DI TRANSITO

I criteri, le tariffe e le condizioni d'uso degli abbonamenti di transito sono stabiliti con deliberazione dell'organo esecutivo del Comune di Venezia.

TITOLO IV

TARIFFE

ART. 1

Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale, risultano da apposito prospetto affisso presso gli uffici dell'Autorimessa, alla porta di entrata della stessa, oltre che consultabile sul sito internet A.V.M.

ART. 2

Si applica la tariffa di transito ordinario ogniqualvolta non sia stato assunto con l'Utente diverso impegno contrattuale.

ART. 3

Il pagamento della tariffa di transito dovrà avvenire prima del ritiro della vettura dallo stallo di posteggio.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 1

Il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti e vincola tutti gli Utenti. Il deposito dell'autovettura o del motociclo costituisce accettazione di detto regolamento.

ART. 2

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Venezia.